

**Vargiu Scuola Srl**

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.it

commerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

Alle scuole che ci hanno affidato l'incarico di RPD o a cui forniamo servizi di consulenza normativa

VS_DPO 17/2026

Assemini, 10/2/2026

SPID e CIE per gli studenti minorenni: chiarimenti sull'accesso al Registro Elettronico

Con la [nota DPO 6/2026](#) abbiamo illustrato le novità introdotte dalla Legge 182/2025 in materia di accesso al Registro Elettronico, sottolineando l'obbligo di utilizzare esclusivamente SPID o CIE per l'autenticazione degli utenti. A seguito di quella comunicazione, alcune scuole ci hanno segnalato difficoltà operative nell'implementazione di tale disposizione, in particolare per quanto riguarda l'accesso degli studenti minorenni.

Una scuola superiore, per esempio, ci ha riferito che tentando di abilitare gli studenti minorenni all'accesso al Registro Elettronico tramite CIE, il sistema restituisce il seguente messaggio di errore: "Accesso negato – Codice errore 03 – Accesso non consentito. Minima età richiesta 18 anni". La segnalazione ha evidenziato perplessità circa la possibilità per i minori di utilizzare le identità digitali e, più in generale, sulla compatibilità tra le disposizioni normative e le implementazioni tecniche dei fornitori.

Con la presente nota intendiamo chiarire la questione, fornendo alle istituzioni scolastiche gli elementi normativi e tecnici necessari per dialogare con i propri fornitori e risolvere eventuali problematiche analoghe.

1. SPID e CIE sono utilizzabili anche dai minorenni

Contrariamente a quanto potrebbe sembrare dal messaggio di errore riportato, sia SPID che CIE possono essere utilizzati anche da persone con meno di 18 anni di età, secondo modalità specificamente previste dalla normativa e dalle linee guida tecniche.

1.1 SPID per minori

L'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) ha emanato specifiche linee guida per l'emissione di identità digitali SPID destinate ai minori. Queste linee guida disciplinano le modalità di rilascio dell'identità digitale distinguendo diverse fasce di età:

- **Minori di 5 anni:** non possono ottenere SPID
- **Minori tra 5 e 18 anni:** possono ottenere SPID con il consenso di entrambi i genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale)

Lo SPID per minori presenta le stesse caratteristiche di sicurezza dello SPID ordinario e può essere utilizzato per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, compreso il Registro Elettronico scolastico.

1.2 CIE per minori

La Carta d'Identità Elettronica può essere rilasciata fin dalla nascita. I minori possono quindi essere in possesso di CIE e utilizzarla come strumento di autenticazione digitale per accedere ai servizi online offerti dalle scuole (esistono invece delle limitazioni all'accesso ai servizi di altre Pubbliche Amministrazioni). L'utilizzo della CIE per l'autenticazione online da parte di minori in ambito scolastico non presenta alcun impedimento normativo o tecnico.

2. Il Gateway delle Identità del MIM supporta SPID Minori e CIE per minorenni

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito della misura 1.4.4 del PNRR, ha sviluppato e messo a disposizione delle istituzioni scolastiche il Gateway delle Identità (eID Gateway), una piattaforma di autenticazione che facilita l'integrazione dei sistemi scolastici con SPID, CIE ed eIDAS.

È fondamentale sottolineare che il Gateway delle Identità supporta esplicitamente l'utilizzo dello SPID Minori e della CIE da parte di studenti minorenni. La documentazione tecnica ministeriale lo afferma chiaramente: il Gateway "supporta anche l'utilizzo dello SPID Minori, consentendo agli alunni e agli studenti minorenni di poter utilizzare i servizi sia tramite SPID che CIE".

Questa previsione è perfettamente coerente con il quadro normativo: se la Legge 182/2025 impone l'accesso al Registro Elettronico esclusivamente tramite SPID o CIE, e se tale obbligo si applica anche agli studenti (almeno delle scuole secondarie di secondo grado, non essendo prevista per loro la limitazione disposta per il primo ciclo), è evidente che il sistema deve necessariamente consentire l'accesso anche ai minorenni.

3. L'errore segnalato: una questione di configurazione del fornitore

L'errore "*Accesso negato – Codice errore 03 – Accesso non consentito. Minima età richiesta 18 anni*" non deriva da un impedimento normativo o da limitazioni del Gateway delle Identità ministeriale, bensì da una configurazione errata o restrittiva implementata dal fornitore del Registro Elettronico.

In termini tecnici, quando un fornitore integra il proprio sistema con il Gateway delle Identità del MIM, ha la possibilità di impostare alcuni parametri di configurazione, tra cui eventuali restrizioni sull'età minima degli utenti. Evidentemente, nel caso segnalato, il fornitore ha configurato il proprio sistema per consentire l'accesso solo a utenti maggiorenni, impostando una restrizione a 18 anni.

Questa configurazione è palesemente incompatibile con:

- La normativa vigente (Legge 182/2025) che impone l'accesso al Registro Elettronico tramite SPID o CIE senza distinzioni di età
- Le specifiche tecniche del Gateway ministeriale che supporta espressamente SPID Minori e CIE per minorenni
- Le esigenze operative delle scuole secondarie di secondo grado, dove la totalità degli studenti è minorenne

4. Cosa devono fare le scuole

Le istituzioni scolastiche che riscontrano questa problematica devono intervenire tempestivamente contattando il proprio fornitore di Registro Elettronico e richiedendo esplicitamente la rimozione della restrizione relativa all'età minima.

4.1 Comunicazione al fornitore

La richiesta al fornitore deve essere chiara e formale, evidenziando:

1. L'obbligo normativo di consentire l'accesso al Registro Elettronico tramite SPID/CIE (Legge 182/2025)
2. Il fatto che il Gateway delle Identità del MIM supporta espressamente SPID Minori e CIE per minorenni
3. La necessità operativa per la scuola di consentire l'accesso agli studenti minorenni
4. La richiesta esplicita di rimuovere la restrizione relativa all'età minima dalla configurazione del sistema

A supporto delle scuole di secondo grado, forniamo in allegato un [modello di comunicazione da inoltrare al fornitore](#).

4.2 Verifica dell'integrazione corretta

Una volta ottenuta la modifica della configurazione da parte del fornitore, la scuola deve verificare che:

- Gli studenti minorenni possano effettivamente accedere al Registro Elettronico utilizzando SPID Minori o CIE
- Non vengano restituiti messaggi di errore relativi all'età
- L'accesso funzioni correttamente per tutte le fasce di età degli studenti
- Siano mantenuti gli stessi livelli di sicurezza per tutti gli utenti

5. Distinzioni tra primo e secondo ciclo

È opportuno ricordare quanto già evidenziato nella [nota DPO 6/2026](#) in merito alle differenti previsioni normative per i due cicli di istruzione:

5.1 Primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado)

La Legge 182/2025 stabilisce che "nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale". In questo caso, quindi, l'accesso al Registro Elettronico è riservato esclusivamente ai genitori, e non è necessario abilitare gli account "studente" per l'accesso con identità digitale. I genitori accederanno al Registro con il proprio SPID o CIE. A nostro parere ciò non esclude che la scuola possa consentire l'uso del registro elettronico da parte degli studenti, in particolare quelli della secondaria di I grado, per lo svolgimento di attività che non sono attinenti con quelle di comunicazione scuola-famiglia, riservate ai genitori (ad esempio per la messa a disposizione di materiale didattico). In questo caso riteniamo che la scuola possa tollerare l'accesso mediante credenziali di accesso.

5.2 Secondo ciclo (scuola secondaria di secondo grado)

Per le scuole secondarie di secondo grado non è prevista alcuna limitazione specifica all'accesso degli studenti. L'articolo 51 della Legge 182/2025 stabilisce genericamente che "ai registri online si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE)", senza distinguere tra tipologie di utenti. Conseguentemente, anche gli studenti delle scuole superiori devono poter accedere al Registro Elettronico tramite SPID o CIE. Poiché la quasi totalità degli studenti di scuola superiore è minorenni, è assolutamente indispensabile che il sistema consenta l'accesso tramite SPID Minori e CIE per minorenni.

Se, in attuazione delle disposizioni dell'[art. 51 della legge 182/2025](#) l'accesso "ordinario" al Registro Elettronico deve avvenire tramite SPID/CIE la scuola può valutare di ammettere comunque l'accesso mediante username e password, considerate le difficoltà che potrebbero avere gli studenti nell'uso. A questo proposito suggeriamo una certa flessibilità considerato che imorre l'uso esclusivo di SPID e CIE agli studenti potrebbe costituire una limitazione sostanziale del diritto di accesso alle informazioni scolastiche ed ai servizi erogati mediante il registro elettronico.

6. Considerazioni finali

La questione affrontata con questa nota evidenzia l'importanza di una corretta implementazione tecnica delle disposizioni normative da parte dei fornitori di servizi digitali per le scuole. La configurazione che impedisce l'accesso ai minorenni tramite SPID o CIE non solo contraddice la normativa vigente, ma vanifica anche lo sforzo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di mettere a disposizione delle scuole strumenti tecnologici adeguati e sicuri.

Le istituzioni scolastiche devono essere consapevoli che la responsabilità della conformità normativa ricade anche sulla corretta configurazione dei sistemi informatici e che, di conseguenza, devono vigilare attivamente sulle scelte tecniche operate dai fornitori, richiedendo quando necessario le modifiche opportune.

In questo contesto, nel nostro ruolo di consulenti possiamo supportare la scuola nell'individuazione di tali criticità e nel dialogo con i fornitori per garantire che i sistemi utilizzati siano pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali e alle disposizioni settoriali applicabili.

Restiamo naturalmente a disposizione per qualsiasi chiarimento o supporto operativo le scuole dovessero necessitare nell'interlocuzione con i propri fornitori di Registro Elettronico.

Riferimenti normativi e documentali:

[Circolare MIM 4588 dell'8/11/2023](#)

[Nota MIM 4717 del 12/09/2024](#)

[Nota trasmissione linee guida ID Gateway](#)

[Manuale Integrazione eID-Gateway_client OIDC_v.1.0](#)

[I-2429-A Nota Ministeriale ScuoleAggregate v.2 def signed.pdf](#)

[Nota prot. n. 5274 dell'11/07/2024](#)

[Nota 2773 del 4/4/2025](#)

[Nota VargiuScuola 6/2026: accesso al RE con SPID e CIE](#)

Allegati:

- [Modello di comunicazione al fornitore di Registro Elettronico](#)